

Bozza di Convenzione tra la Regione Abruzzo e il Comune di

Tra la Regione Abruzzo, rappresentata dall'arch. Antonio Sorgi, Direttore dell'Area Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia e il Comune di....., rappresentato dal ...

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La Regione Abruzzo intende perseguire le seguenti finalità:

- riqualificazione delle aree urbane degradate e mitigazione degli impatti prodotti dalle edificazioni e dalle attività dell'uomo;
- stimolo alle attività ricreative e sociali rendendo più vivibile l'ambiente urbanizzato;
- valorizzazione della funzione didattica svolta dalle piante anche presso le giovani generazioni;
- miglioramento del paesaggio urbano;
- mantenimento di un sano equilibrio fisico e psicologico offrendo momenti di relax a contatto con gli elementi della natura.

A tale scopo stabilisce di provvedere alla messa a dimora di piante nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti base ai criteri che fanno parte della presente convenzione (all. B).

Art. 2 Obbligo della Regione

La Regione s'impegna a versare al Comune di..... aggiudicatario la somma di €secondo le seguenti modalità:

- il 50% della somma complessivamente assegnata al Comune all'atto di sottoscrizione della presente convenzione;
- il rimanente 50% a conclusione dell'intervento, su presentazione di una relazione acclarante i rapporti tra il Comune e la Regione.

Art. 3 Obbligo del Comune

Il Comune s'impegna a mettere a dimora le piante secondo i seguenti criteri:

Le piante dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a. diametro minimo di 10 cm;
 - b. autoctone o naturalizzate, fatta eccezione per la sostituzione di piante che facciano ormai parte della tradizione cittadina;
 - c. resistenza alle diverse sostanze inquinanti (anidride solforosa, fluoruri, etc.), resistenza alle malattie e rusticità, ridotte esigenze di manutenzione, resistenza meccanica agli agenti atmosferici avversi, assenza di spine o altri rischi per la cittadinanza;
- a conclusione di tutti gli interventi, presentare una relazione acclarante i rapporti tra il Comune e la Regione.

Art. 4 Obblighi comuni

La Regione Abruzzo e il Comune s' impegnano a comunicare reciprocamente ogni variazione che possa avere effetti positivi o negativi sullo svolgimento dell'azione.

Per la Regione Abruzzo

Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia

Il Direttore
arch. Antonio Sorgi

Per il Comune

Criteria per l'emanazione del bando relativo alla messa a dimora di piante nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

I Comuni potranno presentare proposte di siti per la messa a dimora delle piante.

I criteri sono i seguenti:

1) Localizzazione:

- a. piazze;
- b. viali;
- c. parcheggi;
- d. strade comunali così come definite dal decr. leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;
- e. esclusione dei parchi urbani.

2) Valutazione dei progetti:

- a. la Commissione, nominata dal Direttore dell'area Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia, valuta le proposte entro 60 giorni dal termine ultimo della data di consegna delle stesse e formula una graduatoria delle proposte.
- b. Nei successivi 15 giorni, con provvedimento direttoriale, viene approvata la graduatoria delle proposte ammissibili fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, riportando anche l'eventuale elenco di quelle non ammesse con le motivazioni di esclusione di ognuna di esse.

3) Criteri per la valutazione dei progetti.

1. La Commissione, avvalendosi dell'attività istruttoria del competente Servizio Conservazione della natura e APE, procederà a valutare le proposte in base ai seguenti criteri:
 - a) conformità con gli strumenti urbanistici ed edilizi della vigente pianificazione comunale;
 - b) potenzialità di riqualificazione ambientale rispetto all'ambito interessato dalla proposta;
 - c) quadro degli interventi e delle azioni di manutenzione ipotizzate nelle fasi successive alla messa a dimora;
 - d) numero di residenti nel Comune;
 - e) collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e/o le Riserve naturali regionali e/o con gli orti botanici riconosciuti ai sensi della L.R. 9 aprile 1997, n. 35, anche per l'individuazione e l'attuazione delle modalità per la successiva manutenzione.

La somma assegnata non potrà superare, nel momento di prima assegnazione, il limite massimo di 18.000,00 € per ciascun Comune, fatta eccezione per eventuali somme non utilizzate che potranno essere ripartite secondo gli stessi criteri.

4) Manutenzione delle piante.

1. I Comuni beneficiari s'impegnano, con un atto ufficiale da allegare alla domanda stessa, a garantire una efficiente manutenzione delle piante messe a dimora, impegnandosi anche a non consentire in nessun caso interventi di capitozzatura. Le eventuali potature dovranno essere effettuate secondo i moderni orientamenti di manutenzione del verde e al di fuori dei periodi di nidificazione dell'avifauna, fatta eccezione per i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

5) Documentazione:

- i Comuni che intendono usufruire dell'azione prevista devono presentare:
- a. breve relazione descrittiva dell'intervento con numero di piante che s'intendono mettere a dimora e potenzialità di riqualificazione ambientale;

- b. cartografia in scala adeguata dei siti individuati per la messa a dimora delle piante;
- c. documentazione fotografica;
- d. atto ufficiale d'impegno per la successiva manutenzione e sulle modalità di svolgimento della stessa.

Modalità e termini per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati alla riqualificazione e diffusione del verde urbano in favore dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 949 del 29 dicembre 2011, è emanato il seguente bando:

Art. 1

Oggetto del bando

1. Con il presente bando s'intende dare attuazione ai progetti di riqualificazione del verde urbano e alla sua diffusione nei Comuni che abbiano una popolazione superiore a 5.000 abitanti.
2. A tal fine la Regione, Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia provvede a selezionare, sulla base dei criteri di seguito riportati, i progetti che maggiormente perseguono le finalità prefissate.

Art. 2

Finalità

1. Le finalità che s'intendono perseguire sono:
 - o riqualificazione delle aree urbane degradate e mitigazione degli impatti prodotti dalle edificazioni e dalle attività dell'uomo;
 - o stimolo alle attività ricreative e sociali rendendo più vivibile l'ambiente urbanizzato;
 - o valorizzazione della funzione didattica svolta dalle piante anche presso le giovani generazioni;
 - o miglioramento del paesaggio urbano;
 - o mantenimento di un sano equilibrio fisico e psicologico offrendo momenti di relax a contatto con gli elementi della natura.

Art. 3

Destinatari

1. Possono essere ammessi al contributo i Comuni che abbiano una popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Art. 4

Risorse economiche

1. Ciascun progetto può essere ammesso a contributo nella misura massima di €50,00 (cinquanta/00) per ciascuna pianta. In tale quota sono ricomprese le spese per il personale, la sicurezza del cantiere, le attrezzature ed ogni altro onere connesso alla realizzazione del progetto.
Nel momento di prima assegnazione nessun progetto potrà essere finanziato per un importo superiore a 18.000,00 €
Non saranno ammessi al finanziamento progetti per i quali i Comuni abbiano già ottenuto un finanziamento pubblico.

Art. 5

Valutazione dei progetti

1. I criteri per l'ammissione al contributo sono i seguenti:

Piante:

- diametro minimo di 10 cm;
- autoctone o naturalizzate, fatta eccezione per la sostituzione di piante che facciano ormai parte della tradizione cittadina;
- resistenza alle diverse sostanze inquinanti (anidride solforosa, fluoruri, etc.), resistenza alle malattie e rusticità, ridotte esigenze di manutenzione, resistenza meccanica agli agenti atmosferici avversi, assenza di spine o altri rischi per la cittadinanza.

Localizzazione:

- piazze;
- viali;
- parcheggi;
- strade comunali così come definite dal decr. leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.

Sono esclusi i parchi urbani.

Art. 6

Termini per la presentazione dei progetti.

1. I progetti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 12 marzo 2012.
2. Il plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere consegnato a mano, nell'orario di apertura al pubblico, presso il protocollo della "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" oppure essere inviato, a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R. (o altra modalità simile), al seguente indirizzo: Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia - Via Leonardo da Vinci, 6 67100 L'Aquila.
3. Sul plico dovrà essere riportata l'indicazione del mittente e la seguente dicitura: "Bando per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati alla riqualificazione e diffusione del verde urbano in favore dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti".
4. Le domande pervenute dopo il termine fissato non saranno prese in considerazione. Non farà fede il timbro di spedizione.
5. La Regione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, da mancata e/o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da ritardi e/o disguidi del servizio postale.

Art. 7

Contenuti e durata dei progetti.

1. I progetti dovranno contenere, in duplice copia:
 - relazione descrittiva dell'intervento con numero e specie delle piante che s'intendono mettere a dimora;
 - cartografia in scala adeguata;
 - documentazione fotografica.
2. Ciascun progetto dovrà essere concluso in un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di concessione del contributo.
3. Eventuali proroghe potranno essere concesse, se debitamente motivate, per un periodo non superiore a sei mesi successivi alla data di scadenza.
4. Il contributo sarà corrisposto a consuntivo in forma di rimborso delle spese effettuate, sulla base di documenti di pagamento opportunamente quietanzati e di una relazione che attesti l'effettiva messa a dimora delle piante con la relativa localizzazione.

Art. 8
Valutazione dei progetti

1. La Commissione, nominata dal Direttore dell'area Affari della Presidenza, Politiche legislative e comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni ambientali, Energia, entro 30 giorni dal termine ultimo della data di consegna dei progetti formula una graduatoria delle proposte e nei successivi 15 giorni la sottopone alla Giunta Regionale.
2. La Giunta regionale approva con propria deliberazione la graduatoria delle proposte ammissibili fino ad esaurimento della disponibilità finanziaria, riportando anche l'eventuale elenco delle proposte non ammesse con le motivazioni di esclusione di ognuna di esse.
3. Con la medesima deliberazione, al fine dell'erogazione dei contributi ai Comuni, saranno definite le modalità di assegnazione dei contributi e le procedure attuative, ivi incluse le attività di monitoraggio e rendicontazione.
4. Saranno altresì precisate le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse rese eventualmente disponibili per l'attuazione degli interventi eccedenti il limite del finanziamento previsto.
5. La Commissione, avvalendosi dell'attività istruttoria del competente Servizio Conservazione della natura e APE, procederà a valutare le proposte in base ai seguenti criteri:
 - a) conformità con gli strumenti urbanistici ed edilizi della vigente pianificazione comunale;
 - b) idoneità delle specie di piante rispetto alla collocazione proposta;
 - c) potenzialità di riqualificazione ambientale rispetto all'ambito interessato dalla proposta;
 - d) quadro degli interventi e delle azioni di manutenzione ipotizzate nelle fasi successive alla messa a dimora;
 - e) popolazione residente da 5.000 a 10.000 abitanti;
 - f) popolazione residente da 10.000 a 50.000 abitanti;
 - g) popolazione residente superiore a 50.000 abitanti;
 - h) collaborazione con le Riserve naturali regionali, con gli orti botanici riconosciuti ai sensi della L.R. 9 aprile 1997, n. 35 e/o con il Corpo forestale dello Stato per la scelta delle specie arboree e per le modalità della successiva manutenzione.
6. Le valutazioni di cui alle lett. e), f), g) del punto precedente saranno effettuate dalla Commissione attribuendo un valore crescente all'aumentare della popolazione.

Art. 9
Cura delle piante

1. I Comuni beneficiari s'impegnano a garantire un'efficiente cura delle piante messe a dimora.
2. In nessun caso saranno consentiti interventi di capitozzatura. Le eventuali potature dovranno essere effettuate al di fuori dei periodi di nidificazione dell'avifauna, fatta eccezione per i casi di pericolo per la pubblica incolumità.
3. La Regione si riserva la possibilità di eseguire controlli successivi all'erogazione del contributo al fine di verificare le condizioni di attecchimento, che non dovranno essere inferiori all'80% al termine del terzo anno di cure colturali, pena il recupero delle somme concesse, maggiorate degli interessi legali.

Art. 10
Convenzione

1. La Regione stipula con ogni singolo Comune la convenzione di cui all'allegato A.

SCHEMA DI DOMANDA

Alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valutazioni Ambientali, Energia
Via Leonardo da Vinci, 6
67100 L'Aquila.

Oggetto: bando per l'accesso ai finanziamenti regionali finalizzati alla riqualificazione e diffusione del verde urbano in favore dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome) _____ (nome),
nato/a il ____/____/____ a _____; residente a
_____(Prov. _____), in qualità di legale rappresentante (sindaco o suo delegato) del
Comune di _____ Provincia di _____
chiede di partecipare al bando previsto dalla D.G.R. n. 949 del 20.12.2011.

A tale scopo allega, in duplice copia:

- relazione descrittiva dell'intervento con numero e specie delle piante che s'intendono mettere a dimora;
- cartografia in scala adeguata;
- documentazione fotografica.

Dichiara che la popolazione del Comune di _____ è di n. _____ abitanti.

Chiede, inoltre, che eventuali comunicazioni vengano inviate al seguente indirizzo:

Comune di _____ Prov. di _____
via/piazza _____ n. _____
CAP _____
n. tel. _____
e-mail _____

Luogo _____
data _____
firma _____